



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.13186/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Consiglio delle Autonomie Locali"
(Reg.Gen.n.485)

Ad iniziativa dei Consiglieri Sena e Ciarlo.
Depositata il 30 luglio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **04 AGO. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

**PdL “Consiglio delle Autonomie Locali”
Relazione**

Il nuovo Statuto della Regione Campania prevede, all'art. 22, l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.

Lo stesso articolo, al comma 3, demanda alla legge regionale i criteri per l'elezione dei suoi componenti, oltre quelli già previsti di diritto al comma 2, la quale, però, non può prescindere dal normare anche altri aspetti, quali la sua durata in carica, le iniziative cui lo abilita lo Statuto, le sue attività, rinviando, comunque, ad un apposito regolamento il suo funzionamento e la sua organizzazione interna.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Il Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello Statuto, è organo di partecipazione e consultazione del sistema delle autonomie locali della Regione Campania.

2. Esso è rivolto in particolare a garantire:

a) il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Composizione del CAL.

1. Il CAL è composto da quaranta membri.
2. Sono componenti di diritto del CAL i Presidenti delle Province e i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia.
3. Sono componenti elettivi del CAL:
 - a) ventiquattro rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, di cui otto dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, otto dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, otto con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
 - b) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali;
 - c) un rappresentante delle comunità montane, eletto tra i presidenti delle stesse comunità.
4. Alle sedute del CAL possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
 - b) il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
 - c) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione nelle sedute del CAL;
 - d) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione nelle sedute del CAL.
5. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti o un assessore regionale.
6. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il Vice sindaco o il Vice presidente dei rispettivi enti.




Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia.

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all'uopo convocati.
2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
3. L'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.
4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia della Campania. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze.
5. L'elettorato passivo è riconosciuto, per ogni classe demografica, a sindaci e consiglieri comunali dei Comuni non capoluogo. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari almeno ai seggi da assegnare e comunque non superiore al doppio degli stessi.
6. A pena di inammissibilità, all'interno di ciascuna lista:
 - a) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3;
 - b) deve essere assicurata la presenza di almeno un candidato per ogni provincia;
 - c) non possono essere espressione della stessa provincia più di un terzo dei candidati presenti in lista.
7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate alla Presidenza della Regione, che, verificata la ammissibilità ai sensi della presente legge, provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.
8. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
 - b) è eletto il candidato che appartiene alla Provincia meno rappresentata tra i candidati eletti;
 - c) è eletto il candidato più giovane di età.



Consiglio Regionale della Campania

9. Le elezioni di cui al presente articolo sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono entro novanta giorni dalla proclamazione di quest'ultimo. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il CAL o, in sede di prima applicazione della legge, con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale n. 26 del 28 novembre 1996.

10. Il Presidente della Regione, sulla base dell'esito delle operazioni elettorali, svolge gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Elezione dei rappresentanti dei Consigli provinciali e delle comunità montane.

1. Ciascun Consiglio Provinciale elegge al suo interno, secondo le norme del proprio regolamento, il rappresentante di cui all'art. 2, comma 3, lett. b). L'elezione avviene entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale.
2. I rappresentanti dei Consigli provinciali, in caso di assenza o impedimento, possono delegare altro consigliere provinciale a partecipare alle sedute del CAL.
3. Il componente del CAL di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), è eletto, con voto diretto, libero e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane della Regione, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Regione entro novanta giorni dalla sua proclamazione.
4. Per le elezioni di cui al presente articolo, non è prevista la formalizzazione delle candidature. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Se a seguito della votazione nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
6. I Presidenti dei Consigli provinciali comunicano al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali di cui al presente articolo per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Costituzione ed insediamento del CAL.

1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte dei Presidenti dei Consigli provinciali, dei nominativi dei componenti eletti ai sensi dei precedenti articoli. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo.
2. Il Presidente della Regione convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente.
3. Nella seduta di insediamento il CAL elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Se nella prima votazione nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede con votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Il vicepresidente è eletto con le medesime modalità.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Funzionamento del CAL.

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità di espressione dei pareri prescritti dallo Statuto, di esercizio dell'iniziativa legislativa, di consultazione degli Enti locali. Il regolamento del CAL si conforma in ogni caso alle procedure per la trasmissione e acquisizione dei pareri stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 23, co. 9 dello Statuto.
3. Per la validità delle sedute del CAL è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti .
4. Le sedute del CAL sono in ogni caso convocate su richiesta di un quinto dei suoi componenti o di un quinto dei consiglieri regionali.
5. Per l'espressione dei pareri obbligatori di cui all'art. 23, co. 1 dello Statuto, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base di somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del CAL.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa.

1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull'attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi di cui al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti.

1. Il CAL ha una durata pari a quella del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo.
2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo.
3. In caso di decadenza, morte o dimissioni:
 - a) i componenti di diritto vengono sostituiti da coloro che subentrano nella carica;
 - b) i componenti elettivi di cui all'art. 2, co. 3, lett. a) sono sostituiti dai candidati della loro lista che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti;
 - c) per i componenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, co. 3, si procede, entro trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 4.
6. In ogni caso, non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza.

1. Al Presidente e al Vicepresidente del CAL spetta una indennità pari al 40 per cento dell'indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Iniziativa legislativa e attività propositiva.

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali su materie riguardanti gli Enti locali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative.
2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, *ex art. 127 Cost.*, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

Attività di concertazione.

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal Presidente del CAL e da un numero massimo di 7 membri, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato, anche su richiesta motivata del Presidente del CAL. Il verbale delle riunioni è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

Disposizione finale.

1. Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento del regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Abrogazione.

1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogata la legge regionale del 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

Disposizione finanziaria.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio ..., nell'ambito dell'UPB ..., è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali", con lo stanziamento di ... euro. Alla copertura si provvede mediante ...